

STATUTO "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PIETRO VANNUCCI FONTIGNANO"

Art. 1) E' costituita dal 19 luglio 1978 un'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PIETRO VANNUCCI FONTIGNANO**", con sede in Via Angelica n. 13 Perugia, Frazione Fontignano, più in breve "**Pro Loco Fontignano**". Eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune è competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci e non costituisce variazione dello statuto.

Il simbolo dell'Associazione è l'immagine stilizzata del paese di Fontignano. L'Associazione, apartitica, a carattere volontario, libera e democratica è regolata dalle norme del Codice Civile è iscritta all'Albo Regionale delle Pro Loco, in virtù della apposita Legge della Regione dell'Umbria n. 13 del 10 maggio 1994, della Legge Regionale n. 20 dell'8 agosto 1996 e del Regolamento Regione Umbria n. 2 del 1° marzo 1999 e successive modifiche; è associata alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) ai fini di rappresentanza e tutela nonché di coordinamento delle proprie attività con quelle delle Associazioni similari in ambito Regionale e Nazionale.

La revoca dell'adesione a tale Unione e l'eventuale adesione ad altre associazioni di tutela e rappresentanza spetta all'assemblea ordinaria.

Art. 2) Gli scopi dell'Associazione sono:

- a)** riunire attorno a sé tutti coloro (enti e privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico, sociale, culturale, ambientale, storico e artistico della località;
- b)** promuovere l'abbellimento di vie, piazze, giardini, l'installazione di cartelli indicatori, di intesa con gli organi turistici e le autorità competenti;
- c)** difendere, valorizzare e promuovere le bellezze naturali, ambientali, artistiche storiche e monumentali del luogo; coinvolgendo anche le Autorità e le Istituzioni Pubbliche competenti, nonché i privati e le entità sociali ed economiche del territorio interessate al raggiungimento di tale scopo;
- d)** promuovere il richiamo turistico e sviluppare l'accoglienza e l'educazione turistica d'ambiente, rendendo agli ospiti il soggiorno gradevole;
- e)** promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, corsi, fiere, mostre, escursioni, gite, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, di recupero ambientale, restauro e gestione monumenti, organizzazione di itinerari turistico-didattici, ecc.) volte a migliorare la qualità della vita e dell'ospitalità, riservando particolare attenzione alle esigenze delle persone diversamente abili;
- f)** promuovere scambi di idee, esperienze e manifestazioni con altre associazioni turistiche operanti in altri territori e segnalare alle competenti

autorità esigenze in materia di servizi pubblici, sportivi, sociali e relative tariffe di rilevanza sociale, turistica ed economica per il territorio;

g) gestire (salve le eventuali autorizzazioni di legge) servizi di informazioni turistiche, biglietterie, telefoni pubblici, internet point, servizi radiotelevisivi ed altre attività economiche e commerciali quali supporti all'incremento del turismo e della socialità;

h) collaborare con gli organi turistici regionali, extraregionali e sub-regionali ogni qualvolta se ne presenti la circostanza, per l'organizzazione delle manifestazioni intese a sviluppare il turismo nella zona e nella Regione Umbria;

i) incoraggiare ed appoggiare il miglioramento delle infrastrutture, della ricettività alberghiera ed extralberghiera e dei servizi di pubblica utilità e delle attrezzature e infrastrutture ricettive;

l) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione: proposte turistiche specifiche per la terza età, per giovani ed adulti, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione ed allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, edizione di pubblicazioni periodiche con particolare attenzione alle esigenze delle persone diversamente abili;

m) tutelare le produzioni locali tipiche e salvaguardare i simboli e le tradizioni del territorio locale attraverso la registrazione di marchi, insegne, simboli, processi e l'istituzione di archivi e biblioteche anche in forma multimediale.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, gruppi organizzati di associati, definiti Settori, che curano lo svolgimento di attività specifiche di cui al presente articolo.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può inoltre promuovere, sostenere, costituire e partecipare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, ad associazioni temporanee di impresa e di scopo, società di servizi, anche in forma cooperativa ed ogni altra operazione ammessa dalla legislazione vigente, per la gestione di iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, sociale, culturale ed artistico nonché a valorizzare le peculiarità enogastronomiche ed ambientali del territorio locale.

L'Associazione non ha scopo di lucro; i proventi e gli eventuali residui di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali e non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e basate sul libero volontariato.

L'attività dell'Associazione è assicurata con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

Art. 4) L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Regione dell'Umbria n. 2 del 1° Marzo 1999, invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Azienda Regionale di Promozione Turistica il programma delle attività, il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio.

Art. 5) Possono essere Soci della Pro Loco tutti i residenti nella Frazione di Fontignano o nel Comune di Perugia che hanno compiuto l'età di anni 18, ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) intendono contribuire all'attività della Pro Loco e coloro che collaborano a vario titolo nelle attività della Pro Loco di Fontignano.

Possono essere inoltre soci i minori di anni 18, con l'autorizzazione scritta di uno fra coloro che ne esercitano la potestà genitoriale.

La Pro Loco può riconoscere Soci Onorari le persone che per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco vengono nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il riconoscimento di Socio Onorario è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale di socio.

La qualifica di socio ordinario si perfeziona con il pagamento della quota sociale, determinata annualmente dalla Assemblea, che sottintende espressamente l'accettazione dello Statuto dell'associazione da parte dello stesso e con il silenzio assenso del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal pagamento della quota sociale da parte del socio.

Tutti i soci, hanno diritto a:

- a)** ricevere la tessera della Pro Loco;
- b)** partecipare alle assemblee;
- c)** frequentare i locali della sede sociale e le strutture di proprietà o gestite dalla Pro Loco;
- d)** ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- e)** ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

I Soci, purchè maggiorenni ed in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea hanno diritto:

- a)** al voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco; per i minori di età il voto è esercitato da un genitore avente la potestà;
- b)** al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- c)** di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a)** rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b)** non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco, né in modo da pregiudicarne l'immagine e/o il decoro.

I Soci hanno inoltre il dovere di versare la quota sociale ed eventuali contributi annuali, nei termini e nell'entità stabiliti dall'assemblea.

La quota sociale è non trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per:

- a)** dimissioni, da rassegnare in forma scritta;
- b)** mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre dell'anno medesimo;
- c)** esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività dannosa all'Associazione e pregiudizievole dell'immagine e del decoro della Pro Loco. La decadenza dalla qualifica di Socio ha bisogno per avere effetto dell'annotazione sul libro dei soci con data della ratifica da farsi da parte della prima assemblea ordinaria dei soci utile successiva alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo della notifica al socio nei casi citati al punto c) del presente articolo dichiarata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, avverso la quale è ammesso ricorso al collegio dei Proviviri.

Art. 6) I proventi dell'Associazione sono:

- a)** Le quote dei soci;
- b)** I contributi della regione e degli enti pubblici e privati;
- c)** I proventi permanenti od occasionali delle attività economiche e commerciali esercitate nell'ambito delle manifestazioni e delle attività di servizi previste dal precedente articolo 2);
- d)** Le eventuali oblazioni, i lasciti, gli utili patrimoniali e gli avanzi di gestione;
- e)** Le erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche;
- f)** Altre entrate previste ed ammesse dalle normative vigenti.

Art. 7) La quota sociale annuale è fissata dall'Assemblea di anno in anno. In assenza di decisioni in tal senso si intende confermata l'ultima quota stabilita in precedenza.

Art. 8) Sono organi della Pro Loco:

- a)** l'Assemblea dei Soci;
- b)** Il Consiglio Direttivo;
- c)** Il Presidente;
- d)** il Vice Presidente;
- e)** Il Segretario;
- f)** Il Cassiere;
- g)** Le Commissioni;
- h)** Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i)** Il Collegio dei Proviviri.

Art. 9) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea ha il compito di dare direttive per la realizzazione delle finalità e degli scopi sociali.

Sono legittimati a partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea dei Soci composta dai soli soci presenti potrà deliberare di volta in volta prima dell'inizio dell'adunanza se il socio possa farsi rappresentare da un altro socio a mezzo rilascio di delega scritta, in caso di mancata delibera specifica dell'Assemblea eventuali deleghe non saranno considerate valide e comunque ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 10) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è straordinaria l'assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dell'organo della liquidazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente della Pro loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo in caso di assenza del Segretario della Pro Loco, l'Assemblea eleggerà un Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente, entro il mese di novembre per l'approvazione del Bilancio preventivo, del programma di attività e la determinazione dell'importo della quota associativa per l'anno successivo.

L'assemblea ordinaria, ogni due anni elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. L'assemblea ordinaria può nominare i soci Onorari.

Spetta all'Assemblea Ordinaria anche l'approvazione di eventuali Regolamenti elettorali e gestionali della Associazione. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, che ne stabiliscono il luogo, la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata mediante consegna a mano o a mezzo posta anche elettronica oppure attraverso la pubblicazione sul periodico "La Fonte" o con affissione dello stesso nella sede e nelle bacheche della Pro Loco. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci legittimati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi dai presenti o per delega.

In seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria:

a) per le modifiche dello Statuto;

b) per lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci legittimati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indire almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Per lo scioglimento dell'Associazione si rimanda all'Art. 23.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservarsi agli atti della Pro Loco e consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) membri eletti tra i soci dell'Associazione, esclusi dal computo numerico restano i membri di diritto e consiglieri onorari. Le modalità di voto e il numero dei Consiglieri sono decise dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio dura in carica due esercizi ed è eletto dall'Assemblea Ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Per essere eletti, i soci, debbono avere compiuto il 18° anno di età.

Il Sindaco del comune nel cui territorio opera l'associazione ne è membro di diritto con voto consultivo, nel rispetto dell'art. 1 c.3 lett. d) del Regolamento Regionale n. 2 del 1° marzo 1999.

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Se dopo trenta minuti dall'ora fissata per la riunione del consiglio non si è raggiunta la presenza della maggioranza dei consiglieri, la riunione sarà dichiarata deserta.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti palesi prevale il voto del Presidente.

Qualora si tratti di votazione a scrutinio segreto, a parità di voti la deliberazione si intenderà respinta.

Le votazioni sono normalmente fatte per alzata di mano o per scrutinio segreto.

La modalità della votazione sarà scelta di volta in volta dal presidente. La funzione di scrutatori di ogni tipo di votazione è esercitata da persone scelte dal direttivo nell'ambito dei revisori e dei probiviri e chiedendo sempre per la votazione con alzata di mano la controprova e la conta degli astenuti.

Art. 12) Ad uno o più consiglieri potranno essere affidati appositi incarichi che svolgeranno autonomamente nell'ambito del mandato conferito loro dal Consiglio. I consiglieri delegati non impegneranno l'Associazione senza l'approvazione della maggioranza del Consiglio e la controfirma del presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto a tutti gli aventi diritto a mezzo raccomandata e/o consegnata a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione nella sede e nelle bacheche della Pro Loco, almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

Art. 13) In seno al Consiglio saranno nominati:

il presidente, un vice presidente, il cassiere, il responsabile del patrimonio, il segretario dell'Associazione che possono essere rieletti alla scadenza del mandato. Il consiglio può nominare le cariche di cui al precedente periodo solo tra gli iscritti all'Associazione.

Il Presidente, quale legale rappresentante pro-tempore, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il consiglio e da questo è eletto nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto; dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

Il vice presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente, è delegato a farne le veci.

Al vice presidente possono essere date deleghe specifiche sia all'inizio del mandato che nel decorrere dei tempi, a seconda delle necessità.

Il segretario provvederà alla tenuta dei libri sociali (libri verbali delle assemblee e relative convocazioni, libri verbali del consiglio e relative convocazioni).

Il cassiere avrà cura della tenuta del libro cassa e dei rapporti di debito e credito e la raccolta del tesseramento annuale con l'obbligo di curarne la trascrizione nel libro soci.

Art. 14) Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, per il miglior funzionamento dell'Associazione, specifiche commissioni formate da consiglieri e/o soci, definendone i compiti e le funzioni.

Ogni commissione nominerà al suo interno un Coordinatore che avrà il compito di indire le riunioni della propria commissione, promuovere, stimolare, predisporre iniziative, elaborare tematiche relative al campo di appartenenza. Tutte le iniziative devono prevedere eventuali costi e/o ricavi. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo deliberante.

Art. 15) Il Consiglio, per il raggiungimento degli scopi statutari istituisce e/o riconosce la formazione di settori tra i soci dell'Associazione, con comuni interessi e motivazioni.

I settori provvedono a coordinare e sviluppare iniziative al loro interno, in collaborazione, ove occorra, con gli altri settori e/o la stessa Associazione. I settori possono avere un proprio Consiglio e Organi eletti dai componenti del settore. Ogni socio può partecipare alle attività di più settori, ma ha diritto di voto solo in uno. I settori possono accogliere a partecipare alle proprie

attività anche simpatizzanti che, qualora non siano soci dell'Associazione, non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche all'interno del settore. Le attività del settore non dovranno in nessun caso entrare in contrasto con l'attività dell'Associazione. Le iniziative prese, dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo dell'Associazione. I settori non hanno autonomia amministrativa.

Art. 16) Il Consiglio può inoltre assumere dipendenti e sottoscrivere contratti di collaborazione o a progetto nel pieno rispetto delle norme contrattuali relative alle rispettive categorie.

Il Consiglio può altresì, per periodi di tempo determinati, dare incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione, tramite la istituzione di borse di studio.

Art. 17) Nel caso di defezione di alcuni membri del Consiglio, che non pregiudichi la maggioranza, gli stessi saranno sostituiti tenendo conto delle graduatorie elettive.

Un membro di qualsiasi organo sarà ritenuto rimovibile dalla carica solo dopo 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive.

La decadenza della carica dovrà essere formalmente comunicata da parte del Consiglio Direttivo al membro che fino a detta comunicazione resterà a tutti gli effetti in carica.

Art. 18) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti fra i soci ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di assistere il consiglio nell'attuazione delle stesse, nonché partecipare alle commissioni elettorali per il rinnovo del Consiglio e degli altri Organi; sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 19) I Revisori dei conti in numero di tre, sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria, anche al di fuori dell'ambito sociale ed hanno il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento la contabilità sociale. Possono presenziare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e delle assemblee, redigono la relazione sul conto consuntivo da presentare all'assemblea. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

All'assemblea è data facoltà di nominare anche un Revisore Singolo, con le funzioni di cui sopra.

Più in generale l'Organo di controllo (Collegio dei Revisori o Revisore Singolo) è facoltativo e pertanto viene eletto solo ove l'assemblea ordinaria lo ritenga opportuno.

Art. 20) L'Associazione può acquistare, locare, prendere in uso a titolo oneroso e gratuito e vendere beni immobili e mobili per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché gestire e partecipare ad attività economiche inerenti l'oggetto sociale o per il raggiungimento dello stesso. Limitatamente all'acquisto e vendita, locazione ed uso a titolo oneroso e gratuito di beni immobili è necessaria delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 21) Per quanto riguarda i compiti degli amministratori e le responsabilità in genere, si fa riferimento alle vigenti norme in materia, alle quali si fa pure richiamo per quanto altro non previsto dal presente statuto.

Art. 22) L'Assemblea dei soci approva annualmente un rendiconto economico e finanziario predisposto e redatto dal Consiglio Direttivo e convalidato dal Collegio dei Revisori. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione civile e fiscale vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione da parte dei soci presso la sede della Pro Loco.

Art. 23) Lo scioglimento dell'Associazione avviene per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale è comunque chiamata a dare atto anche di una causa di scioglimento legale.

Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti in persona o per delega almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci legittimati e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 (quattro quinti) dei voti presenti.

In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, saranno devolute per fini di utilità sociale, secondo le direttive del competente organismo previsto dalla legge.

I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti Pubblici saranno devoluti sentito il parere degli Enti medesimi.

Art. 24) Per tutto ciò che non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.

Inoltre ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali di cui all'art.148 T.U.I.R. n.917/1986, sono sancite le seguenti norme associative:

a) è fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge;

b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) è esclusa qualsiasi partecipazione temporanea alla vita associativa da parte dei soci, i quali tutti, compresi i soci onorari, hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nonché per qualsiasi altra materia portata all'ordine del giorno delle assemblee; nelle assemblee inoltre ciascun socio ha diritto a non più di un voto;

d) le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

